

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANES, SCHULLIAN, GEBHARD, STEGER, GALLO

Modifica all'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei candidati delle liste di minoranza linguistica collegate, per la regione Valle d'Aosta, nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 24 maggio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è dettata dall'esigenza di tutelare la minoranza linguistica della regione Valle d'Aosta da sempre fortemente penalizzata dalla mancata possibilità, secondo l'attuale disciplina in materia elettorale, di assicurare l'elezione di un proprio rappresentante nel Parlamento europeo.

L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al nostro Paese è ancora disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, ossia la prima « legge elettorale europea » approvata dal Parlamento italiano e solo in alcuni punti modificata nel corso dei decenni. Il territorio nazionale è suddiviso in cinque grandi circoscrizioni elettorali macroregionali: Nord-Ovest; Nord-Est; Centro; Sud; Isole. I 76 seggi spettanti

all'Italia, su 705 in totale, sono assegnati a ciascuna circoscrizione in proporzione alla popolazione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. In occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo del 2019, i seggi erano così ripartiti tra le circoscrizioni:

I) Nord-Ovest (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Piemonte, Liguria, Lombardia): 20 seggi;

II) Nord-Est (Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli Venezia Giulia): 15 seggi;

III) Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio): 15 seggi;

IV) Sud (Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria): 18 seggi;

V) Isole (Sicilia, Sardegna): 8 seggi.

Il sistema elettorale è di tipo proporzionale con scrutinio di lista e facoltà di esprimere fino a tre preferenze, con preferenza di genere. L'attribuzione dei seggi ai partiti avviene secondo il metodo dei quozienti interi e più alti resti tra le liste che a livello nazionale hanno superato la soglia di sbarramento, introdotta nel 2009, e fissata al 4 per cento dei voti validi; i seggi assegnati a ciascuna lista sono ripartiti tra le cinque circoscrizioni elettorali in proporzione ai voti che vi abbia ottenuto.

Per quanto riguarda le minoranze linguistiche, sono stabilite alcune norme speciali. Alle liste dei partiti o gruppi politici espressi dalle (sole) minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano e di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, è possibile presentare una lista di candidati autonomi, cosiddetto « listino », collegata a una lista nazionale all'interno della circoscrizione macroregionale. Il listino di minoranza linguistica collegato deve comprendere tre candidati. Chi intende votare per i candidati del listino collegato può esprimere una sola preferenza in luogo delle normali tre preferenze. Concluse le elezioni, i candidati delle due liste (nazionale e collegata) della stessa circoscrizione sono unite in un'unica graduatoria sulla base delle preferenze personali e il collegamento può far scattare un sofisticato meccanismo di sostituzione, per mezzo del quale il candidato della minoranza linguistica, che abbia ottenuto almeno 50.000 preferenze personali e che tuttavia non risulti direttamente eletto sulla base della graduatoria complessiva, occupa l'ultimo seggio assegnato in quella circoscrizione alla lista nazionale di riferimento, accedendo dunque al Parlamento europeo al posto dell'ultimo « eletto ».

La ripartizione dei seggi quindi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte da più regioni con un corpo elettorale quantitativamente non omogeneo. Tale criterio è particolarmente penalizzante per la regione Valle d'Aosta, che è compresa nella circoscrizione Nord-Ovest con regioni come il Piemonte e la Lombardia. Anche se l'articolo 12, nono comma, della legge n. 18

del 1979 prevede, per l'assegnazione dei seggi, la possibilità di collegamento di ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza linguistica francese con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno, tale facoltà non garantisce l'eguaglianza sostanziale richiesta dall'articolo 3 della Costituzione e tanto meno corrisponde al dettato dell'articolo 6 della stessa Carta, secondo il quale la Repubblica italiana deve tutelare le minoranze linguistiche con norme specifiche.

Il meccanismo previsto all'articolo 22 della medesima legge n. 18 del 1979 è certamente discriminatorio per la Valle d'Aosta, poiché al terzo comma recita: « Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000 ». Questa cifra è certamente irraggiungibile per un candidato valdostano, che in Valle d'Aosta conta su circa 98.187 elettori, composti, secondo i dati delle elezioni politiche del 2022, da 47.901 uomini e da 50.286 donne, e che, dunque, non può raggiungere il numero enorme di preferenze richiesto dal meccanismo di collegamento.

La Südtiroler Volkspartei (SVP) non ha avuto in passato particolari difficoltà nell'elezione di un proprio rappresentante nel Parlamento europeo, riuscendo sempre ad eleggere almeno un parlamentare: Joachim Dalsass alle elezioni del 1979, del 1984 e del 1989; Michl Ebner alle elezioni del 1994, del 1999 e del 2004; e Herbert Dorfmann alle elezioni del 2009, del 2014 e del 2019.

Per i candidati della SVP, il superamento delle 50.000 preferenze personali non si è rivelato, infatti, particolarmente problematico. Basti pensare che alle ultime elezioni per il Parlamento europeo del 2019, in occasione delle quali la SVP era collegata a Forza Italia, Herbert Dorfmann ha ottenuto nella circoscrizione Nord-Est un

numero di preferenze superiore a 100.000. La SVP ha, in sostanza, la capacità di avvalersi del collegamento non tanto al fine di attivare il meccanismo di sostituzione previsto in caso di raggiungimento di 50.000 preferenze, quanto piuttosto al solo scopo di presentare ed eleggere un proprio candidato alle elezioni europee con il simbolo della « Stella Alpina », dando prova di grande forza politica.

Questo è l'esito certamente della capacità politica della SVP negli ultimi quarant'anni, ma anche oggettivamente il frutto della consistenza numerica delle popolazioni di minoranza linguistica dell'arco alpino centro-orientale.

Diverso è il discorso invece per l'Union Valdôtaine (UV) che, nel corso del tempo, ha tentato diverse strade: nel 1979, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo, l'UV si fece promotrice di una lista nazionale degli autonomisti alla quale non partecipò la SVP, inserita nel Partito popolare europeo e che si legò alla Democrazia Cristiana, arrivando a un soffio dall'elezione di Bruno Salvadori. A partire dal 1999, si è invece avvalsa della disposizione per le minoranze linguistiche prevista dalla legge n. 18 del 1979, depositando un simbolo proprio ma collegandosi a liste nazionali.

Dal 1979 la Valle d'Aosta ha espresso un solo parlamentare nel periodo dal 2000 al 2003 della V legislatura europea: si tratta del deputato Luciano Caveri, eletto alla Camera dei deputati dal 1987 al 2001, che fu candidato nella lista dell'UV, collegata nel 1999 con la lista nazionale dei Democratici di Romano Prodi, e ottenne quasi 29.000 preferenze personali su circa 41.000 voti espressi a favore del simbolo dell'UV nella circoscrizione Nord-Ovest. Un risultato, le 29.000 preferenze, che ancora oggi è ricordato come eclatante.

Va ricordato, però, che le preferenze espresse nel 1999 non furono comunque sufficienti a garantire direttamente l'elezione del deputato Caveri, il quale risultò il primo degli esclusi nella graduatoria finale

dei Democratici nella circoscrizione Nord-Ovest e poté accedere al Parlamento europeo soltanto nel 2000 a seguito delle dimissioni di Massimo Cacciari.

La presente proposta di legge introduce un periodo aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 22 della legge n. 18 del 1979 che modifica il sistema del collegamento delle liste tenuto conto delle dimensioni e della popolazione della regione Valle d'Aosta. La modifica proposta prevede per i soli candidati delle liste presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta che la cifra individuale del candidato della minoranza linguistica non sia inferiore a 25.000.

Si segnala che in Belgio, per tutelare la minoranza germanofona, è stata creata una circoscrizione a sé stante per il territorio ove risiede tale minoranza per favorire l'elezione di un proprio rappresentante al Parlamento europeo.

Contestualmente, sono state presentate due ulteriori proposte di legge, a firma del proponente, per garantire un seggio alla regione Valle d'Aosta, perseguendo in tal modo il medesimo obiettivo seppure con modalità diverse.

Una proposta di legge costituzionale, sempre a firma dei proponenti della presente proposta di legge (atto Camera n. 1173), prevede la modifica dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, mentre una proposta di legge ordinaria (atto Camera n. 1174) istituisce una circoscrizione elettorale per la regione Valle d'Aosta nelle elezioni per il Parlamento europeo, modificando alcune disposizioni della legge n. 18 del 1979.

Si ricorda che il prossimo anno, nel 2024, si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo eletto nel 2019, pertanto si auspica che la presente proposta di legge venga approvata e si possa finalmente assicurare alla Valle d'Aosta una propria rappresentanza nel Parlamento europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i soli candidati delle liste presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta la cifra individuale del candidato della minoranza linguistica, di cui al periodo precedente, non deve essere inferiore a 25.000 ».



19PDL0038540